



Istituto Autonomo Case Popolari
Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA ORGANIZZATIVA - SERVIZIO RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE

COPIA DI DETERMINA N. 720 ANNO 2017 DEL 18-10-2017
NUMERO DETERMINA DI AREA: 147

OGGETTO:

TRAPANI – IACP - ESAME PER L'APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO EX ART. 17 CCNL STIPULATO IN DATA 14/09/2000 PER N. 2 GIORNI E CIÒ PER IL 2 E 3 NOVEMBRE 2017 PRESENTATA DALLA DIPENDENTE SIG.RA MALTESE ANNAMARIA. PROVVEDIMENTI CONSEGUENZIALI.

IL CAPO DELL' AREA ORGANIZZATIVA
SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- la Sig.ra Maltese Annamaria dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo parziale e determinato in atto assegnata al Servizio I dell'Area Finanziaria, con nota del 6 ottobre 2017 acclarata il 9 ottobre 2017 al n. 15487 del prot. gen., ha richiesto l'autorizzazione a poter fruire di n.2 giorni di congedo straordinario ex art. 32 Capo V (congedo parentale) del T.U. 26/03/2001, n. 151 in modo frazionato, per l'assistenza al proprio figlio A. C. nato a omissis il omissis, e ciò per i giorni 2 e 3 novembre 2017;
- nella stessa nota del 6/10/2017, di cui sopra, risulta la dichiarazione della dipendente, resa ai sensi del DPR. 28/12/2000 n. 445, con la quale viene dichiarato " che il proprio coniuge non ha diritto a fruire del congedo ex art. 32 Capo V del T. U. 26/03/2001, n. 151 in quanto lo stesso è libero professionista";

VISTO il T. U. n. 151/2001 sopra citato che, per la parte che ci riguarda così, in sintesi, recita:

" Art. 32"

Congedo parentale

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 1, comma 4 e art.7, commi 1, 2 e 3)

1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

- a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b)OMISSIS.....;

c)OMISSIS

2.OMISSIS

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

Art. 34

Trattamento economico e normativo

(legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7, comma 5)

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al sesto anno di vita del bambino, così come modificato dal D.L.vo n. 80 del 15/06/2015, in attuazione dell'art.1 comma 8 e 9 della legge n.183/2014, una indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. L'indennità e' calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.

2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e' dovuta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

4. L'indennità e' corrisposta con le modalità di cui all'articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia.

6. Si applica quanto previsto all'articolo 22, commi 4, 6 e 7.

VISTO il CCNL EE. LL. stipulato il 14 settembre 2000 che, ai commi 4, 5, 6 e 7, dell'art. 17, così recita:

“ART. 17”

1.OMISSIS

2.OMISSIS

3.OMISSIS

4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell'art. 4 della legge 1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore , anche nell'ipotesi di cui all'art. 6 bis della legge n. 903/1977, spettano l'intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione, nonché il salario di produttività.

5. Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall'art. 7, comma 1, lettera a), della legge n. 1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

6.OMISSIS.....

7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all'interno degli stessi.....OMISSIS.....

ATTESO che l'art. 34 del T.U. d.l.151/2001 prevede a seguito della riforma (d.l.80 15/06/2015) che per i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al 6° anno di vita del bambino e non più al 3° anno, un' indennità pari al 30% della retribuzione;

ATTESO che la dipendente di che trattasi ha già fruito di tutto il periodo di congedo parentale retribuito al 100% previsto ex comma 5 dell'art. 17 del CCNL 14 settembre 2000 sopra richiamato;

CONSIDERATO che nel decorso anno 2016 la stessa dipendente ha percepito un reddito imponibile previdenziale pari ad euro €.18.572,00, superiore quindi 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria;

CONSIDERATO che alla dipendente sono stati concessi ed autorizzati con provvedimenti diversi n° 28 giorni di congedo parentale, qui di seguito elencati, da retribuire al 30% e per gli stessi fino ad oggi sono stati effettuati i dovuti abbattimenti:

PERIODO	GG
▪ 9 e 18 luglio 2013	2
▪ 25 e 30 luglio 2013	2
▪ 1 e 8 ottobre 2013	2
▪ 29 ottobre 2013	1
▪ 5 novembre 2013	1
▪ 19 novembre 2013	1
▪ 3 e 19 dicembre 2013	2
▪ 5 e 6 giugno 2014	2
▪ 30 giugno e 1 luglio 2014	2
▪ 15 al 18 settembre 2014	4
▪ 30 settembre 2014	1
▪ 16 e 17 febbraio 2015	2
▪ 5 giugno 2015	1
▪ 21 e 28 agosto 2015	2
▪ 8 e 9 febbraio 2016	2
▪ 10 giugno 2016	1

- 14 settembre 2016 1
 - 18 aprile 2017 1
- 30**

RITENUTO accogliere la richiesta;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 dell'11/01/2011;

Sulla scorta dello schema di determina predisposto dal responsabile del I Servizio Area Organizzativa;

D E T E R M I N A

ANNOTARE la richiesta della Sig.ra Maltese Annamaria dipendente di Ctg. "B" con contratto di diritto privato a tempo determinato e a part-time in atto assegnata al Servizio I dell'Area Finanziaria, meglio descritta nella parte motiva del presente provvedimento, finalizzata alla fruizione di n.2 giorni di congedo parentale ex art. 32 del T. U. 26/03/2001, n. 151 in modo frazionato e ciò per il 2 e 3 novembre 2017;

ATTESTARE che nell'ambito del periodo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista dall'art. 32, comma 1, lett. a) ex T. U. 26/03/2001, n. 151, alla dipendente di che trattasi sono già stati concessi 30 giorni di congedo parentale retribuito al 100% così come previsto ex art. 17, comma 5 del CCNL 14 settembre 2000;

ATTESTARE altresì, agli atti dell'Istituto che nell'ambito del periodo complessivo di sei mesi di astensione facoltativa dal lavoro prevista ex artt. 32 e 34 del T. U. 26/03/2001, n. 151 i giorni di congedo parentale ancora da fruire compresa questa richiesta sono in totale 100;

CONCEDERE la fruizione di due giorni di congedo parentale -ex art. 34 del T. U. 26/03/2001, n. 151- senza retribuzione, per le considerazioni in premessa specificati;

VERIFICARE a fine anno il reddito complessivo dalla stessa percepito, e, qualora non fosse superiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, provvedere al conguaglio di quanto dovuto;

TRASMETTERE copia del presente provvedimento all'area finanziaria e alla dipendente interessata.

IL CAPO AREA ORGANIZZATIVA
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Sig. Pietro GIURLANDA

IL RESPONSABILE DELL'U.U.P.
F.to Rag. Diego Greco